



ISTITUTO COMPRENSIVO
“DI VITTORIO - PADRE PIO”
CERIGNOLA



Circolare n. 326/2021-22

Cerignola, 31.03.2021

A tutti i docenti e

Ai genitori

- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria

Al DSGA dottor Fabrizio ARCURI

Al personale ATA

Al Sito Web

OGGETTO: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

In base a quanto disposto dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 relativo all'aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal **1° aprile 2022**.

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

Il documento definisce, inoltre, le seguenti misure precauzionali:

- Misure precauzionali per la Scuola dell'Infanzia;
- Misure precauzionali per la Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado;
- Misure precauzionali di carattere generale;
- Verifica digitale Certificazione verde COVID-19.

1. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:



ISTITUTO COMPRENSIVO
“DI VITTORIO - PADRE PIO”
CERIGNOLA



	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI VITTORIO - PADRE PIO" CERIGNOLA



	di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

3. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI VITTORIO - PADRE PIO" CERIGNOLA



casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Si avvisa che dal 1° aprile 2022 NON SARÀ PIÙ POSSIBILE richiedere la Didattica digitale integrata nei casi di contatto stretto, ma solo se si è positivi al COVID-19.

4. CONTATTI STRETTI

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria, bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.

Il regime dell'**autosorveglianza** consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.24/2022. Sulla base di tali indicazioni, si procederà al conseguente adeguamento della piattaforma regionale "IRIS".

5. RIAMMISSIONE IN PRESENZA

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell'art.10-ter del Decreto Legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dello stesso Decreto Legge, mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c.2 D. Lgs 39/93)